

BVGer D-8691/2007 vom 18. Dezember 2007

Bundesverwaltungsgericht, 2007-12-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-8691_2007

FR: TAF D-8691/2007 du 18 décembre 2007

IT: TAF D-8691/2007 del 18 dicembre 2007

Regeste

Asilo (altro)

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale amministrativo federale giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2

V'è pertanto motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).

E. 3

Questo Tribunale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 4 e relativo riferimento). In altri termini, il ricorso può essere accolto per ragioni che il ricorrente non ha addotto o respinto in base ad argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (ibidem).

E. 4

Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha osservato che il ricorrente ha soggiornato in Italia dal 2001 al 16 giugno 2007. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento preventivo non espone il ricorrente né a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi rispettivamente della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), o a trattamenti vietati dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), né al rischio di un allontanamento verso un Paese persecutore. Infine, le autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere l'interessato sul loro territorio.

E. 5

Nel gravame, il ricorrente fa valere che, a causa dell'impossibilità di accedere alle cure mediche eventualmente necessarie, un allontanamento preventivo verso l'Italia costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU.

E. 6

Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che negli atti processuali non vi sono nuovi elementi che possano ostare ad un allontanamento preventivo ai sensi del previgente art. 42 cpv. 2 lett. a-b-c LAsi, in vigore fino all'anno scorso, o dell'attuale art. 34 LAsi.

E. 7.1

Secondo il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge è applicabile il nuovo diritto.

E. 7.2

Questo Tribunale constata pertanto che il vecchio art. 42 cpv. 2 LAsi è stato abrogato con effetto al 31 dicembre 2007 e non è più applicabile alle procedure pendenti al 1° gennaio 2008 (v. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale del 10 gennaio 2008 E-47/2008 consid. 2). Peraltro, l'applicazione dell'art. 34 LAsi presuppone il compimento di un'audizione sui motivi d'asilo, giusta gli art. 29 e 30 LAsi, che nel caso concreto fa difetto.

E. 7.3

Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento.

E. 8

Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Tale non è il caso nella presente fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione.

E. 9

Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA). Ritenuto che il ricorrente è difeso da un mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di un nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 300.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile, invero limitato, svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.